



2025/1406

14.7.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1406 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2025

**relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che
abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1319**

[notificata con il numero C(2025) 4768]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) A seguito della comparsa di due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, che sono stati confermati il 17 giugno 2025 e il 27 giugno 2025, è stata adottata, nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale decisione di esecuzione stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania applicabili fino al 18 luglio 2025.
- (5) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nel suo allegato.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di altri quattro focolai di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nel distretto di Teleorman entro i confini della zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania (GU L, 2025/1319, 1.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1319/oj).

- (7) Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, in particolare tenuto conto di questi quattro nuovi focolai all'interno della zona soggetta a restrizioni istituita dopo la comparsa dei primi focolai, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1319. L'applicazione di tali misure dovrebbe proseguire al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Romania o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Romania una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione.
- (8) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, tra cui la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato dalla malattia, come pure il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, e sono conformi alle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ⁽⁵⁾.
- (9) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 e sostituirla con la presente decisione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania provvede affinché:

- a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
- c) le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di applicazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 è abrogata.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

⁽⁵⁾ <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.

ALLEGATO

Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Distretto di Teleorman RO-CAPRIPOX-2025-00001 RO-CAPRIPOX-2025-00002 RO-CAPRIPOX-2025-00003 RO-CAPRIPOX-2025-00004 RO-CAPRIPOX-2025-00005 RO-CAPRIPOX-2025-00006	Zona di protezione: Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.284226, Long. 24.915503 (2025/1), Lat. 44.306659, Long. 24.999652 (2025/2), Lat. 44.28339, Long. 24.915976 (2025/3), Lat. 44.283545, Long 24.915904 (2025/4), Lat. 44.282768, Long. 24.916025 (2025/5), Lat 44.282714, Long. 24.917448 (2025/6)	11.7.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.284226, Long. 24.915503 (2025/1), Lat. 44.306659, Long. 24.999652 (2025/2), Lat. 44.28339, Long. 24.915976 (2025/3), Lat. 44.283545, Long 24.915904 (2025/4), Lat. 44.282768, Long. 24.916025 (2025/5), Lat 44.282714, Long. 24.917448 (2025/6), excluding the areas contained in the protection zone.	20.7.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.284226, Long. 24.915503 (2025/1), Lat. 44.306659, Long. 24.999652 (2025/2), Lat. 44.28339, Long. 24.915976 (2025/3), Lat. 44.283545, Long 24.915904 (2025/4), Lat. 44.282768, Long. 24.916025 (2025/5), Lat 44.282714, Long. 24.917448 (2025/6)	12.7.2025 - 20.7.2025